

ENERGIA: Impianto di produzione di energia da fonte eolica – Artato frazionamento – Divieto – Ratio.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 11 gennaio 2022, n. 209

“[...] il divieto di artato frazionamento costituisce “un principio generale dell'ordinamento”, il quale opera “a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” [...].

La ratio delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un “artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all'asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall'art. 4, comma 3, lett. a) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria [...].”

FATTO

1. Con ricorso notificato il 16 ottobre 2017 e depositato il successivo 8 novembre, la società Oppimitti Costruzioni ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti del G.S.E. del 20 luglio 2017 n. GSEWEB/P20170124156, GSEWEB/P20170124251 e GSEWEB/P20170124105, identici fra loro e tutti aventi ad oggetto il diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione dell'impianto eolico sito in Comune di Tornolo (PR), notificati alla titolare Società Oppimitti Costruzioni s.r.l. in data 21 luglio 2017, nonché del d.m. 23 giugno 2016, artt. 2, 5 e 29 e delle relative procedure applicative.

2. La ricorrente società espone in fatto di aver originariamente presentato istanza di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica di un impianto di produzione di energia da fonte eolica in località Bora della Fantina, nel Comune di Tornolo.

In data 4 gennaio 2007, la Oppimitti Costruzioni ha inoltrato a Terna s.p.a. una richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale per l'impianto eolico da realizzare in tale località, per collegare l'impianto alla RTN sulla linea di alta tensione.

La Terna rispondeva alla società Oppimitti comunicando che il collegamento sarebbe avvenuto tramite “una nuova stazione di smistamento da inserire sulla linea ‘La Spezia – San Colombano’”. Nella STMG Terna ha, altresì, precisato che la nuova stazione di smistamento ed i raccordi che si renderanno necessari costituiscono impianti di rete per la connessione.

La soluzione di allaccio alla rete proposta da Terna e accettata dalla ricorrente prevedeva la necessità che, oltre all'impianto di Tornolo, la medesima sottostazione fosse utilizzata anche per la connessione alla rete di altri impianti.

A seguito delle modifiche della soluzione di allacciamento l'impianto è stato autorizzato con D.D. della Provincia di Parma n. 3552 del 13 ottobre 2008 di autorizzazione unica e D.D. n. 3624 del 16 ottobre 2008 di VIA favorevole.

Successivamente, il 2 febbraio 2009 la Oppimitti ha presentato alla Provincia di Parma una nuova richiesta di autorizzazione e di V.I.A. per un altro diverso e separato parco eolico da realizzare in località Monte la Rocca nel comune di Albareto, ubicato a diversi chilometri di distanza dal primo.

Il progetto dell'impianto ha previsto la connessione nella medesima nuova sottostazione di smistamento di Tornolo, da inserire sulla linea ‘La Spezia – San Colombano, già autorizzata.

Vista la sua parziale sovrapposizione con l'impianto di altra società, Fri.El., in base all'accordo tra quest'ultima e Oppimitti, dunque, è stato deciso che la suddetta sottostazione sarebbe stata realizzata dalla Fri.El., disponendo una connessione in condominio dei tre progetti.

Nel frattempo, la società Fri-El, sopra richiamata, aveva presentato alla Regione Emilia-Romagna domanda per avviare la procedura di V.I.A, nonché istanza per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico situato in località Passo Cento Croci, Macchia Peraglia, Monte Scassella nei Comuni di Albareto e Tornolo. Il progetto, in particolare, aveva previsto la realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 29,7 MW, in prossimità del Passo Cento Croci. Al fine di superare le criticità emerse durante l'istruttoria e legate alla sovrapposizione con il progetto della Ditta Oppimitti, la società Fri-El è, dunque, addivenuta a un'intesa con la Oppimitti, in seguito alla quale il progetto di Fri-El è stato modificato riducendo gli aerogeneratori da 9 a 7 e rimodulando la potenza complessiva dell'impianto pari a 22 MW. A seguito di queste modifiche, la Provincia di Parma, dando atto dell'autorizzazione rilasciata all'impianto di Monte la Rocca della società Oppimitti, ha deliberato di autorizzare la Fri-El s.p.a. alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico situato in località Passo Cento Croci prevedendo che “in relazione a quanto proposto si richiede una gestione comune della cabina di sottostazione con l'obbligo da parte di Fri-El di costruire e gestire la stazione di trasformazione utente MT/AT di Bora della Fantina [...] consentendo a Oppimitti, che

ha presentato una domanda per la realizzazione di un impianto eolico in aree contermini, di connettere i propri impianti con cosiddetta connessione in ‘condominio’” (D.D. n. 1545 del 15/06/2012 – doc. n. 9); permettendosi così la conservazione dei punti di connessione originariamente previsti per il primo impianto della Oppimitti.

Come si ricava dalle tre autorizzazioni sopra citate (quella rilasciata a favore dell’impianto di Bora della Fantina, quella a favore dell’impianto di Monte la Rocca e, in ultimo, quella a favore di Fri-El), gli impianti avrebbero dovuto connettersi alla RTN attraverso una stazione in alta tensione della cui costruzione era stata incaricata la società Fri-El s.p.a.

In virtù delle autorizzazioni ottenute, nonché del benessere di Terna sui due progetti di realizzazione dei due parchi eolici in argomento, la società Oppimitti ha quindi proceduto, ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, all’iscrizione nei Registri del GSE e a richiedere l’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per due impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica on shore di nuova costruzione, il primo con potenza pari a 3 MW, sito in località Bora della Fantina, Comune di Tornolo (PR) e il secondo, con potenza di 2,4 MW, sito in località Monte la Rocca, Comune di Albareto (PR).

Le richieste di accesso agli incentivi sono, tuttavia, state entrambe respinte dal GSE, previo invio dei preavvisi di rigetto (prot. GSEWEB/P20160066296 del 1° giugno 2016 – doc. n. 11 e prot. GSEWEB/P20160066298 del 1° giugno 2016 – doc. n. 12).

Nei preavvisi, il rigetto delle istanze era stato inizialmente giustificato per il fatto che i due impianti di proprietà della Oppimitti, Bora della Fantina-Tornolo e Monte la Rocca-Albareto sarebbero funzionalmente interconnessi e quindi costituirebbero un unico impianto di potenza pari a 5,4 MW con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del d.m. 6 luglio 2012, la Oppimitti avrebbe dovuto partecipare alle procedure d’asta.

Con nota del 7 giugno 2016, la Società Oppimitti ha presentato al GSE le proprie osservazioni in merito al preavviso di rigetto.

Con riferimento all’asserita interconnessione dei due impianti, la Oppimitti ha spiegato che rispettivamente entrambi i parchi eolici di sua proprietà non potevano essere considerati interconnessi in quanto nessuno dei due “condivide con gli altri impianti, siano essi di proprietà del medesimo soggetto responsabile o di altro soggetto, alcuna apparecchiatura a monte del punto di connessione alla rete elettrica ... come definito al paragrafo 1.3.3.2 delle procedure applicative” (relative al D.M. 6 luglio 2012). “Tutte le apparecchiature a monte del punto di connessione, ovvero del confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto per la connessione, sono state realizzate senza interconnessioni funzionali con altri impianti”. Entrambi gli impianti hanno infatti

un proprio locale MT con i relativi dispositivi, un proprio gruppo di misura (cessione) e un proprio esclusivo punto di connessione (POD), così come chiarito dal verbale di attivazione della connessione e dal verbale di installazione del gruppo di misura. Gli impianti sono rispettivamente connessi alla rete mediante due linee interrate dedicate esclusivamente all'impianto di pertinenza ed ai suoi aereogeneratori; mentre i servizi ausiliari sono prelevati direttamente dal rispettivo POD da cui viene ceduta l'energia netta prodotta dall'impianto di pertinenza. Inoltre, gli impianti sono ubicati su particelle catastali non contigue fra loro.

A seguito dell'invio delle proprie osservazioni, il GSE ha comunque ritenuto di adottare i provvedimenti di rigetto, i quali però non hanno più fatto alcun riferimento alla problematica relativa all'interconnessione degli impianti; concentrandosi, invece, sulle altre problematiche riscontrate dal GSE.

Conseguentemente, la Oppimitti ha deciso di proporre due ricorsi al TAR (rispettivamente il n. R.G. 13212/16 per l'impianto di Tornolo e il n. R.G. 13214/16 per l'impianto di Albareto, respinti con rispettivamente sentenze n. 191/2021, 193/2021); contemporaneamente però ritenendo che la problematica relativa alla interconnessione degli impianti fosse stata completamente superata.

Nel frattempo, a seguito della pubblicazione del nuovo d.m. 23 giugno 2016 e delle relative procedure applicative, la Oppimitti ha deciso di presentare nuove domande per l'accesso agli incentivi. In considerazione del superamento del problema di interconnessione degli impianti, ha quindi ritenuto di presentare due istanze di accesso al Registro, per i due impianti di 3 MW e 2,4 MW.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, però, è risultato che solo l'impianto di Tornolo fosse rientrato in posizione utile all'incentivazione, mentre quello di Albereto è stato escluso.

Successivamente, con nota 14 aprile 2017 GSEWEB/20170062152, il GSE ha provveduto ad inviare un nuovo preavviso di rigetto dell'incentivazione, il quale è stato nuovamente motivato in ragione dell'asserita interconnessione fra i due impianti.

Nonostante l'invio delle osservazioni ex art. 10 bis della l. 241/1990, il GSE ha confermato la propria convinzione che gli impianti dovessero essere considerati un impianto unitario da 5,4 MW e adottato il diniego di accesso all'incentivazione per l'impianto di Tornolo, inizialmente ammesso in graduatoria (il GSE ha adottato 3 provvedimenti di diniego, tutti identici, i quali quindi possono essere trattati come un unico provvedimento, 20 luglio 2017 n. GSEWEB/P20170124156, GSEWEB/P20170124251 e GSEWEB/P20170124105).

3. Avverso i gravati provvedimenti, la società Oppimitti Costruzioni deduce i seguenti motivi di diritto.

I. Violazione dell'art. 12, d.lgs. n. 387/03 e del d.lgs. n. 79/99; violazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 143 a 154, e poi del d.m. 28 dicembre 2008; violazione del d.m. 23 giugno 2013, artt. 2, 5, 29; violazione del d.lgs. n. 28/2011, art. 24; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; irragionevolezza; violazione dell'art. 3 Cost.; violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato dall'amministrazione; eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La società ricorrente sostiene che i due impianti sono distinti e separati essendo diversi gli edifici, i macchinari, fino anche ai trasformatori; così come differenti sarebbero sia i gruppi di generazione dell'energia, sia i servizi ausiliari posti a monte dei punti di connessione alla rete.

I due impianti, inoltre, risultano ubicati in luoghi diversi, in due Comuni distinti.

II. Violazione dell'art. 12, d.lgs. n. 387/03; violazione del d.lgs. n. 28/2011, art. 24, difetto di istruttoria; violazione delle dir. 2009/28/CE e 2001/77/CE, del d.lgs. n. 387/2003, del d.lgs. n. 77/99; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; irragionevolezza; violazione del principio di massima apertura concorrenziale del mercato, del principio di non discriminazione e imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost; nonché degli articoli 101 ss. del TFUE, nonché degli artt. 2 e 3 del TUE e del protocollo 27; eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La società ricorrente contesta altresì le norme del decreto ministeriale 23 giugno 2016 laddove siano interpretate nel senso che si debba qualificare unico impianto tutte le volte che una qualsiasi componente dell'impianto sia collocata sulla medesima particella catastale o su particella contigua a quella in cui si trovi il componente di un altro impianto della medesima proprietà del primo.

III. Violazione del d.lgs. n. 28/2011, del d.m. 23 giugno 2016 e in particolare, dell'art. 5, dell'art. 2 e dell'art. 29. Violazione dei principi di ragionevolezza, non discriminazione. Eccesso di potere per mancata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione della l. 241/1990, artt. 1 e 6. In via subordinata la ricorrente contesta la legittimità del gravato provvedimento anche nella parte in cui, pur considerando unitario l'impianto, non ha ammesso la produzione derivante dalle opere di Tornolo all'incentivazione.

Il GSE avrebbe dovuto ammettere l'incentivazione per l'impianto di Tornolo, a prescindere dalla sua interconnessione con l'altra opere di proprietà della ricorrente, posto che la produzione derivante da quest'ultima non potrà più accedere all'incentivazione.

4. Si è costituito in giudizio il Gestore contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. Si sono altresì costituiti in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico.

6. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

7. Con motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2018 la società Oppimitti ha altresì proposto un ulteriore motivo di ricorso con cui ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati in relazione all'art. 42, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 1, comma 960 della legge n. 205/2017, norma che avrebbe escluso dall'ambito dei poteri attribuiti al G.S.E., quello di disporre la decadenza *tout court* dalle tariffe incentivanti, ammettendo unicamente, in omaggio ai generali principi di proporzionalità e di conservazione dei valori economici, la possibilità di disporre una rimodulazione della tariffa tra il 20% e l'80%.

8. Alla pubblica udienza del 16 giugno 2021 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati.

Occorre premettere che l'istanza presentata dalla ricorrente ha ad oggetto l'accesso agli incentivi previsti dal d.m. del 23 giugno 2016.

Il preambolo del suddetto decreto afferma che il divieto di artato frazionamento costituisce “*un principio generale dell'ordinamento*”, il quale opera “*a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*”.

L'art. 5, comma 2, lett. b) del citato decreto precisa che “*più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti*”; mentre l'art. 29 dello stesso Decreto dispone che “*il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti*”.

La *ratio* delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, mediante, appunto, un

“artato frazionamento”, eludere le soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al Registro ovvero la partecipazione all’asta e, conseguentemente beneficiare degli incentivi avvalendosi della procedura di accesso diretto, prevista dall’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto del 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW nonché delle tariffe maggiormente remunerative previste dal suddetto decreto per gli impianti appartenenti a tale categoria (come affermato dal citato preambolo del decreto, nonché evidenziato dalla giurisprudenza di questa sezione; tra le tante, sent. 23 maggio 2019 n. 6317).

Nel caso all’esame gli elementi valorizzati dal GSE nella motivazione del provvedimento consistono, come detto, nella riconducibilità degli impianti ad un’unica iniziativa imprenditoriale, all’ubicazione dei punti di connessione degli stessi sulla medesima particella catastale.

Parte ricorrente contesta, come detto, che gli impianti non potrebbero ritenersi “*alimentati dalla stessa fonte*” in quanto tale definizione alluderebbe alla configurabilità di un unico punto di connessione alla rete elettrica, nel caso di specie non configurabile in quanto ciascuno dei due impianti sarebbe identificato da propri codici “POD”; inoltre l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da più impianti non costituirebbe, secondo una circolare del MISE, indice di artato frazionamento neppure nel caso in cui gli impianti siano di proprietà dello stesso soggetto; infine, la decisione circa l’ubicazione dei contatori spetterebbe a Terna (cioè al distributore) e non alla società ricorrente (produttore), nessuna conseguenza potrebbe essere tratta da tale circostanza.

Tali rilievi non sono condivisibili.

1.2. In primo luogo occorre considerare che per “stessa fonte di alimentazione”, come correttamente eccepito dalla difesa del GSE, deve intendersi quella eolica (cioè la “fonte rinnovabile” di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del d.m. 2016), così che l’esistenza di distinti codici identificativi degli impianti non può escludere la ricorrenza di tale elemento della fattispecie di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) dello stesso decreto.

Va, altresì, evidenziato che, come affermato dalla giurisprudenza, qualora, come nel caso di specie, “*i misuratori sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che – più in generale – gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma antifrazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016*” (TAR Lazio, III Ter, 3 settembre 2019 n. 10692).

Non vi è peraltro motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, che va senz’altro ritenuto elemento costitutivo dell’impianto poiché “*in tale senso depone chiaramente l’art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto valevole anche per la presente fattispecie; in tale definizione si*

comprendono infatti tra gli elementi costitutivi “i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi”; “Posto che il contatore di scambio registra l’energia immessa in rete e dunque l’energia per la quale il Gestore corrisponde l’incentivo (che l’art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta e corrisposta dal GSE al produttore “in riferimento alla produzione netta immessa in rete”), il Collegio ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell’impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Ter, 23 maggio 2019 n. 6311, 6313, 6317).

È stato, inoltre, precisato che la decisione circa l’ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all’odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche, così che anche tale argomento di doglianza non può essere favorevolmente scrutinato (sent. 6311/2019 cit., nonché sent. 24 maggio 2017 n. 6206).

Il primo motivo di ricorso è, conseguentemente, privo di fondamento.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l’illegittimità del d.m. 23 giugno 2016 e delle relative procedure applicative è del pari privo di pregio.

Come già esposto, e accertato il fatto che elementi costitutivi di impianti, distinti sul piano formale, insistono sulla medesima particella catastale, il decreto ha espressamente dato atto che il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell’ordinamento, opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Corollario del principio suddetto è che con ciò si è inteso *“sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01)”*.

Più, in particolare l’articolo 29, recante norme in materia di *“Frazionamento della potenza degli impianti”* dispone espressamente che *“Il GSE, [...] verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti”*.

Da ciò consegue che la ratio della normativa di cui si lamenta l'illegittimità è il perseguimento del contenimento e la riqualificazione della spesa pubblica - obiettivo quest'ultimo non solo di rilievo costituzionale, ma anche di rilievo euro-unitario – che, pertanto, non può determinare alcuna violazione dei principi di eguaglianza e libera concorrenza.

3. Destituito di qualsivoglia fondamento è inoltre il terzo motivo con cui la ricorrente, in via meramente subordinata, lamenta la mancata ammissione agli incentivi anche per il solo impianto di Tornolo.

Come già esposto, nel corso dell'istruttoria di valutazione della richiesta di ammissione all'incentivazione, il GSE ha riscontrato che i contatori di energia elettrica immessa in rete relativi agli impianti identificati con codici FER101873 e FER100853, sono risultati essere posizionati sulla stessa particella catastale essendo state indicate le medesime coordinate nelle rispettive istanze di iscrizione al Registro (Punto di consegna a RTN: Latitudine 44,4326 – Longitudine 9,6243; Cabina di misura/smistamento: Latitudine 44,4326 – Longitudine 9,6243).

Pertanto, i suddetti impianti, ai fini della determinazione della potenza, sarebbero da considerarsi come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma della potenza di ciascuno (5,400 MW) che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto, avrebbe dovuto partecipare alla procedura di Asta.

Pertanto, del tutto legittimamente, in ragione dei principi sopra richiamati, il GSE ha provveduto a dichiarare la decadenza di entrambi dai meccanismi di incentivazione per cui è causa.

4. Infine, con ricorso per motivi aggiunti la società Oppimitti lamenta l'illegittimità dei provvedimenti del 20 luglio 2017 in relazione all'art. 42, comma 3, d. lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 1, comma 960, l. n. 205/2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Sezione (Tar Lazio, III ter, 7 gennaio 2012, n. 191 e 193), *“la disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 960 della legge n. 205/2017) prevede che: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo”.*

La novella normativa appena citata è successiva all'adozione del provvedimento di decadenza impugnato. Di conseguenza trova applicazione il principio tempus regit actum, in forza del quale la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere accertata con riferimento alla normativa

vigente al momento della sua adozione, senza che possa essere fatto valere un contrasto con una disposizione di legge sopravvenuta, frutto di una diversa valutazione da parte del legislatore sull'assetto di interessi in gioco.

Né il giudice amministrativo può sostituirsi nella valutazione spettante al GSE in merito a poteri amministrativi non ancora esercitati, ostandovi il disposto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.”

5. Il ricorso all'esame, stante la rilevata infondatezza di tutte le censure in esso veicolate anche con successivi motivi aggiunti, deve pertanto essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del GSE, e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere compensate nei confronti delle amministrazioni centrali, non avendo queste ultime svolto difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.

Spese compensate nei confronti delle amministrazioni ministeriali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Romano

IL PRESIDENTE

Luca De Gennaro

IL SEGRETARIO

